

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 17 marzo 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. FUTSAL CESENA 2000

RESPINTO

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo inerente le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Rovereti Gianni, Ceccarelli Stefano ed Ercolani Matteo nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 75,00 inflitta alla società reclamante - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 23.1.2003)

2) “ F.C. GALLICCHIO 95

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare medesima per l'esame di merito

(avverso decisione merito gara Gallicchio 95/Castelsaraceno dell'1.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

3) “ A.S. CITTA' DI AVEZZANO CALCIO A RESPINTO CINQUE

(avverso le sanzioni della squalifica per 2 mesi inflitta al calciatore Ippoliti Lorenzo e dell'ammenda di € 150,00 alla società su deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

- 4) **Ricorso per revocazione A.S. AGRIGENTO CALCIO** **INAMMISSIBILE**
(avverso decisioni merito gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 - Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003)
- 5) **Reclamo F.C. VITTORITO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
(avverso decisioni merito gara Vittorito/Barisciano del 17.11.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 23.1.2003)
- 6) “ **G.S. MAZARA 1946** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società Fincantieri avverso la gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Mazara/Fincantieri del 15.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)
- 7) “ **A.C. S. LAZZARO R.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte
(avverso decisioni merito gara Maragnole/S. Lazzaro R. del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003)
- 8) “ **COMPRENSORIO ALTO MESIMA** **ORDINANZA**, di rinvio alla Segreteria della C.A.F. per un supplemento di istruttoria
(avverso decisioni merito gara Sangiorgese/Comprensorio Alto Mesima del 28.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

- 9) **Reclamo POL. TRAGLIATA** **PARZIALMENTE** **ACCOLTO**,
(avverso la sanzione della squalifica al riducendosi al 30.6.2006 la sanzione della
15.12.2007 del calciatore Coppotelli Alessio - squalifica già inflitta dai primi giudici al
Delibera della Commissione Disciplinare calciatore Coppotelli Alessio
presso il Comitato Regionale Lazio - Com
Uff. n. 46 del 30.1.2003)
- 10) “ **allenatore CASTIELLO LUIGI** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al
28.2.2003 – Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Nazionale per
l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 99 del
7.2.2003)
- 11) **Ricorso del PRESIDENTE FEDERALE della F.I.G.C.** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera,
infliggendo la punizione sportiva di perdita
(avverso decisioni merito gara della gara a fianco indicata per 0 – 2 ad
Bosarese/Stientese del 15.12.2002 – Delibera entrambe le società
del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto – Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003)

Roma 17 marzo 2003